

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Mauro Orlandi | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Prof. Avv. Nicola Rondinone | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Andrea Tina | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 22 gennaio 2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 24 novembre 2011, la ricorrente ha formulato alla banca convenuta una richiesta per "ricerca di eventuali rapporti [...] cointestati con [altro soggetto]" senza ricevere risposta. Trascorsi oltre due mesi, la ricorrente presentava reclamo (il 17 febbraio 2012) rappresentando l'accaduto e tornando a chiedere notizie. Dinanzi al silenzio della banca, la ricorrente presentava ricorso all'ABF in data 26 marzo 2012.

La parte resistente ammette di aver fornito una prima risposta negativa solo dopo la presentazione del ricorso (a mezzo raccomandata n. 72135469002-2). Il successivo 5 giugno 2012, l'intermediario forniva un secondo riscontro, invitando il cliente a chiedere le informazioni relative ai Fondi di Investimento direttamente ad un altro intermediario; lo stesso era per le informazioni relative a prodotti assicurativi, da richiedere ad un terzo soggetto.

Il ricorrente chiede di conoscere l'esistenza di eventuali rapporti cointestati. L'intermediario afferma che "la richiesta avanzata da[lla ricorrente] è del tutto infondata", avendo egli già provveduto a dare riscontro.

DIRITTO

Giova appena richiamare la disciplina delle comunicazioni alla clientela, recata dall'art. 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss. modifiche. Recita tale disposizione:

"1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.

2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.

Si tratta di un elementare obbligo di diligenza che il buon senso, prima che lo stretto diritto, impongono a qualsiasi *bonus argentarius*. Obbligo che, nel caso di specie, appare gravemente inadempito dalla resistente. La quale, non solo ha impiegato un tempo privo di ogni giustificazione per fornire alla cliente un riscontro negativo; ma ha addirittura, con una seconda missiva spedita a quasi 6 mesi dalla prima richiesta d'informazioni, omesso le ulteriori minime notizie circa i rapporti in essere concernenti i profili assicurativi e finanziari, invitando il cliente a rivolgersi ad altri soggetti.

Il Collegio non può che stigmatizzare tale negligente condotta ed invitare l'intermediario a svolgere in modo accurato ed analitico le proprie ricerche, fornendo nel più breve tempo ogni notizia al cliente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario compia ricerche e dia risposte precise alla richiesta della ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO